

Allegato "3" alla Determinazione N. 12 del 13/02/2017

**L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI-TARSU/TARI) E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.d.S. NON RISCOSE**

C.I.G.: 6935541D7A

**CAPITOLATO TECNICO**

**Articolo 1**

**Oggetto del Servizio**

- a) Il servizio ha per oggetto, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, come modificato ed integrato dall’articolo 1, comma 224, della Legge 244/2007 l’affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, comprese le sanzioni per violazione al CdS non riscosse.
- b) L’espletamento delle suddette attività consisterà in:

**1. IMPORTAZIONE DEI DATI – CREAZIONE BANCA DATI – BONIFICA**

- 1.1. Il Comune fornisce al Concessionario i dati relativi alle posizioni tributarie in stato di morosità, per decorso dei termini di pagamento, siano essi riferiti ad avvisi di accertamento, avvisi di pagamento ovvero ad ogni altro atto impositivo, in formato leggibile.
- 1.2. Il Concessionario provvede alla lavorazione ai fini dell’importazione della banca dati nel gestionale. A seguito della creazione della banca dati, avvia un’attività di analisi delle posizioni con evidenza delle statistiche di lavorazione e dei dati eventualmente mancanti/errati, provvede a fornire indicazioni all’Ente in merito a bonifica ed incrocio con altre banche dati a disposizione.
- 1.3. Il Comune esamina le posizioni morose presenti nella banca dati e le bonifica ulteriormente se necessario avendone la gestione quotidiana.

**2. RISCOSSIONE COATTIVA**

**2.1. INGIUNZIONE FISCALE**

- 2.1.1. Il Concessionario sulla base dei documenti trasmessi dal Comune relativi alle posizioni tributarie in stato di morosità invia una bozza dell’atto all’ente ai fini della convalida, con allegati bollettini di pagamento, sviluppata in conformità delle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali.
- 2.1.2. Il Comune esamina la bozza predisposta dal Concessionario e ne apporta eventuali modifiche che comunica alla società ovvero invia una conferma di avvio delle attività di stampa massiva e di imbustamento.
- 2.1.3. Il Concessionario avvia il processo di stampa e notifica massiva degli atti approvati dall’Ufficio Tributi del Comune.
- 2.1.4. La riscossione dei pagamenti, con esclusione dei pagamenti in contanti in forma diretta o con carta di credito, a seguito degli atti, dovrà avvenire su c/c intestati al Comune. Il Concessionario provvede, all’acquisizione dei flussi dei pagamenti forniti dall’ente ed effettua la rendicontazione dei pagamenti degli atti stampati.
- 2.1.5. A seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali, il Concessionario:

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Pagina 1 di 12

- esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova notifica dell'ingiunzione nel caso la prima non fosse andata a buon fine;
- effettua una verifica preliminare e congiunta con l'Ente, avvalendosi delle banche dati che lo stesso Ente ha a disposizione *ex lege*, della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione, nonché la natura dello stesso e del rito da seguire.

### 3. PROCEDURE CAUTELARI/ESECUTIVE

#### 3.1. SOLLECITI COME DA D.L. 70/2011

3.1.1. Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per i pagamenti dell'Ingiunzione, provvede secondo le modalità disposte del D.L. 70/2011 alla produzione di un testo da sottoporre all'Ente quale "sollecito come da D.L. 70/2011", a seguito della relativa approvazione provvede alla produzione massiva ed inoltre per posta ordinaria, acquisisce i flussi dei pagamenti forniti dall'Ente e non prima dei 6 (sei) mesi successivi provvede a stampare ed inoltrare sempre per via ordinaria, un secondo sollecito per le posizioni che non hanno ottemperato al pagamento del primo sollecito.

#### 3.2. FERMO AMMINISTRATIVO/PIGNORAMENTO MOBILIARE VEICOLO

3.2.1. Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente e per i pagamenti, predispone il flusso di richiesta dati al PRA che consegna all'Ente il quale provvede, tramite proprie postazioni ed abbonamento al Pubblico Registro Automobilistico, a richiedere i dati sulla titolarità di autoveicoli per le posizioni oggetto di indagine. A seguito di risposta del PRA, l'Ente fornisce detto archivio al Concessionario la quale provvede al caricamento nella procedura informatica per la gestione della riscossione.

3.2.2. Il concessionario provvede inoltre a fornire all'ente una bozza di comunicazione di preavviso di fermo, con allegati bollettini di pagamento, conforme alle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali. L'Ente esamina la bozza predisposta dal Concessionario e ne apporta eventuali modifiche che comunica alla società ovvero invia una conferma di avvio delle attività di stampa e di notifica. Il Concessionario provvede alla rendicontazione dei pagamenti degli atti stampati.

3.2.3. A seguito della notifica dell'atto:

- Il Concessionario esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova notifica dell'atto nel caso la prima non fosse andata a buon fine;
- per le posizioni che non hanno ottemperato ai pagamenti, provvede alla produzione del flusso dati da fornire all'Ente, il quale tramite proprie postazioni ed abbonamento al PRA, effettua l'iscrizione telematica del fermo.

#### 3.3. PIGNORAMENTO MOBILIARE

3.3.1. La stessa procedura utilizzata per il pignoramento del veicolo, ovviamente con l'esclusione della fase dedicata all'applicazione della misura cautelare del fermo che può essere applicata solo per i beni mobili registrati, potrà essere utilizzata per il pignoramento di qualsiasi bene mobile nella disponibilità del debitore;

3.3.2. A seguito della notifica dell'atto di ingiunzione fiscale:

- Il Concessionario provvede a fornire il supporto all'Ente nel richiedere all'U.G. il pignoramento mobiliare presso l'abitazione del debitore ed a seguito del ritrovamento

Codice campo modificato

Codice campo modificato

- dei beni richiede all'IVG l'asporto e la vendita dei beni;
- assiste il Comune nelle fasi della vendita e della distribuzione della somma ricavata;
- rendiconta periodicamente sullo stato delle pratiche.

#### 3.4. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

- 3.4.1. Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente chiede all'Ente la convalida della bozza di comunicazione di dichiarazione stragiudiziale del terzo ex articolo 75 bis D.P.R. 602/1973, conforme alle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali;
- 3.4.2. Il Concessionario avvia il processo di recupero delle informazioni inerenti l'effettiva possibilità di realizzare l'azione esecutiva. Il Comune esamina la bozza predisposta dal Concessionario e ne apporta eventuali modifiche che comunica al concessionario ovvero invia una conferma di avvio delle attività di stampa e di notifica;
- 3.4.3. Il Concessionario a seguito del ricevimento delle dichiarazioni positive da parte del terzo chiede all'ente la convalida della bozza di comunicazione al terzo di versamento e di comunicazione al debitore, ex articolo 72 bis, D.P.R. 602/73, delle somme dovute al debitore direttamente nelle casse del Comune;
- 3.4.4. Il Concessionario provvede ad assistere l'ente per l'intera procedura giudiziale rendicontando periodicamente sullo stato delle pratiche.

#### 3.5. ISCRIZIONE IPOTECARIA/PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

- 3.5.1. Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente, provvede alla predisposizione degli atti per l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore e richiede all'ente la convalida della bozza di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, con allegati bollettini di pagamento, conforme alle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali.
- 3.5.2. Il Comune esamina la bozza predisposta dal Concessionario e ne apporta eventuali modifiche che comunica al concessionario ovvero invia una conferma di avvio delle attività di stampa e notifica.
- 3.5.3. Il Concessionario provvede alla rendicontazione dei pagamenti.
- 3.5.4. A seguito della notifica dell'atto:
  - Il Concessionario esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova notifica dell'atto nel caso la prima non fosse andata a buon fine;
  - provvede a fornire supporto per l'iscrizione dell'ipoteca ed alle successive fasi di pignoramento e vendita.

#### 4. PROCEDURA SOFTWARE GESTIONALE

- 4.1. La procedura software gestionale deve permettere il governo di tutti di processi di riscossione in capo all'Ente, in particolare:
  - gestire la riscossione ordinaria e coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie del comune;
  - acquisire i file di output dagli applicativi software in uso all'Ente;
  - permettere il calcolo ove dovuto di addizionali, tributo provinciale, ulteriori oneri;

Codice campo modificato

Codice campo modificato

- permettere la produzione di avvisi di pagamento ordinari, solleciti, ingiunzioni, ecc., sia in modalità massiva attraverso la creazione di un file completo per la stampa, che puntuale e diretta;
- acquisire i pagamenti da flusso dati delle Poste ed avere funzioni di carico diretto dei dati;
- avere disponibili funzioni per maggiori rateizzazioni e scarichi;
- generare statistiche a supporto delle attività;
- essere sviluppata in tecnologia WEB.

### Articolo 2

#### Modalità e criterio di affidamento della Concessione

- La procedura di affidamento della Concessione avverrà tramite esperimento di procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 e 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
- L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.

### Articolo 3

#### Durata della concessione

- La durata della concessione è di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di affidamento della concessione come risultante da specifico atto.
- L'inizio della concessione e la stipula del contratto devono aver luogo nel termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'aggiudicazione divenuta efficace. In caso di mancata stipulazione del suddetto contratto, da parte del concessionario che si è aggiudicato il servizio, nel termine fissato, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e nel caso l'Amministrazione non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi motivo non imputabile al concessionario, questa, previa notifica di diffida all'Amministrazione Comunale ha diritto di svincolarsi dall'impegno con rimborso alle spese sopportate debitamente documentate.
- Alla scadenza naturale del contratto il servizio decadrà automaticamente di pieno diritto senza necessità di comunicazione scritta, o revoca, o messa in mora da parte del Comune.

### Articolo 4

#### Ammontare dei crediti da riscuotere e valore della Concessione

- La concessione del servizio viene compensata ad aggio sui crediti effettivamente e complessivamente riscossi a qualsiasi titolo conseguiti, con esclusione di ogni altro corrispettivo. Al Concessionario verrà riconosciuto un rimborso forfetario per ogni pratica dichiarata inesigibile.
- I valori dei crediti da riscuotere e della Concessione, stante l'atipicità della stessa e la mancanza di riferimenti certi, non possono essere esattamente quantificati e, pertanto, vengono stimati. Sarà discrezione del Comune di Isola delle Femmine determinare l'an, il quantum e con quale frequenza trasmettere alla società concessionaria le liste dei contribuenti/utenti morosi, senza che la concessionaria possa richiedere alcunché
- L'ammontare dei crediti da riscuotere, viene stimato in € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) come da tabella riassuntiva che segue:

TRIBUTO	CREDITI PRESUNTI DA RISCOUTERE	TOTALI
---------	--------------------------------	--------

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Pagina 4 di 12

	Crediti al 31 dic 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
IMU/TASI	€ 1.200.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 2.400.000,00
TARSU/TARI	€ 2.600.000,00	€ 600.000,00	€ 800.000,00	€ 4.000.000,00
SANZIONI AMM.VE	€ 900.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 1.600.000,00
<b>TOTALE DEI CREDITI PRESUNTI DA RISCOUTERE</b>				<b>€ 8.000.000,00</b>

- c)d) I valori posti a **base di gara** su cui effettuare il ribasso, sono costituiti:
- d.1* dall'aggio del **12,00%** (dodici percento), IVA esclusa ove dovuta, da calcolarsi sugli importi lordi effettivamente e complessivamente riscossi nel corso della Concessione, per le attività di riscossione coattiva;
- d.2* dalla somma di **€ 25,00** (euro venticinque/00) a titolo di rimborso forfetario da riconoscere alla ditta per ogni pratica dichiarata inesigibile.
- d)e) **Il valore della concessione**, applicando l'aggio posto a base di gara al totale dei crediti presunti da riscuotere, sopra specificati, viene presuntivamente stimato in **€ 960.000,00** (Euro novecentosessantamila/00), IVA esclusa ove dovuta.
- e)f) Il concorrente, in sede di gara, dovrà effettuare un **unico ribasso percentuale** che verrà applicato ai valori posti a base di gara specificati alla precedente lettera d).
- f)g) L'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00.

#### Articolo 5 Corrispettivo

- a) Per lo svolgimento del servizio in oggetto, al concessionario spetterà l'aggio sugli importi lordi complessivamente ed effettivamente riscossi, nella misura della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
- b) Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata della concessione e non sarà soggetto ad alcuna revisione, se non l'eventuale adeguamento delle sole spese postali coerentemente a quanto effettuato da Poste Italiane.
- c) Le spese postali per l'invio degli atti ai contribuenti sono a carico degli stessi e verranno anticipati dal Concessionario.
- d) La corresponsione dell'aggio spettante al Concessionario, al netto delle somme riscosse direttamente in contanti e/o con carta di credito avverrà mediante liquidazione di fattura che lo stesso emetterà a seguito di rendicontazione delle attività svolte, da presentare all'Ente con periodicità mensile entro il giorno 20 del mese successivo, consistenti nell'elenco delle riscossioni effettuate e delle spese sostenute, nonché nell'elenco delle somme riscosse direttamente in contanti e/o con carta di credito che verranno trattenute direttamente dal Concessionario e conguagliate con l'aggio spettante.
- e) Per l'elencazione delle riscossioni effettuate, il Concessionario potrà avere accesso, in sola consultazione, ai conti correnti postali intestati all'Ente nei quali confluiranno tutti i versamenti effettuati dai contribuenti nel corso dell'espletamento dell'attività di recupero dei crediti.
- f) Il rimborso di tutte le spese per le procedure esecutive (spese di notifica, spese esecuzione coattiva e

Codice campo modificato

Codice campo modificato

varie) resta a carico degli utenti nella misura fissata dalla vigente normativa.

- g) Resta a carico del concessionario il supporto alla gestione dell'eventuale contenzioso, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare ogni altro supporto legale, amministrativo e tecnico contabile al fine di garantire efficace tutela in ogni livello e grado di giudizio.
- h) Al Concessionario verrà riconosciuto un rimborso forfetario per ogni pratica dichiarata inesigibile nella misura risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi del Concessionario e organizzazione del Servizio**

- a) Il Concessionario, è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto disposto dal presente capitolato, dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativamente all'“OFFERTA PROGETTUALE”.
- b) Il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura dei servizi di cui al precedente “Articolo 1”, compresa la materiale produzione e notifica degli atti.
- c) Il Concessionario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.
- d) Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle attività oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.
- e) Nell'ambito della autonomia organizzativa, il concessionario dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile del servizio.
- f) Il Concessionario dovrà rendere disponibile il personale per assistenza e supporto all'ufficio tributi per l'organizzazione delle attività di riscossione per un numero di giornate/anno almeno di 20 (venti).
- g) L'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipula del contratto, si riserva la facoltà di predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.
- h) Il concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario Responsabile dell'Ente, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali all'ammontare dell'entrata.

#### **Articolo 7**

##### **Vigilanza e controllo**

- a) Per le attività espletate, il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.
- b) Il concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.
- c) Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. Il concessionario per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.
- d) Per i controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici dell'Ente.

Codice campo modificato

Codice campo modificato

e) Le spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

#### **Articolo 8**

##### **Cauzioni**

- a) Ai fini della partecipazione alla gara ogni ditta concorrente, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre una cauzione provvisoria, pena l'esclusione dalla gara stessa, di € 19.200,00 (euro diciannovemiladuecento/00) pari al 2% del valore presunto della concessione specificato all'Articolo 4.
- b) La cauzione suddetta verrà restituita alle ditte non rimaste aggiudicatrici, mentre quella del concessionario, verrà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo punto.
- c) La cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è pari al 10% del valore contrattuale.
- d) Alla stipula del contratto, il concessionario dovrà produrre fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata dai soggetti di cui alla legge n. 348 del 1982 e/o dei soggetti di cui all'articolo 106 della legge n. 385 del 1993, con validità pari all'intera durata del contratto, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione verrà restituita al momento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, restando comunque convenuto che la stessa potrà restare in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti degli eventuali creditori. La cauzione sarà svincolata, comunque, decorsi 60 giorni dalla conclusione delle attività previste nel presente capitolato in assenza di contestazioni sull'operato del concessionario.

#### **Articolo 9**

##### **Divieto di cessione del contratto e subappalto**

- a) Per il concessionario è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
- b) Nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
- c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.
- d) Considerata la particolare natura delle attività, il concessionario è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto.
- e) Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.
- f) Non è considerato subappalto l'attività di stampa, inoltro e notifica dei provvedimenti.

#### **Articolo 10**

##### **Brevetti e diritti d'autore**

- a) L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso che il fornitore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano la privativa.
- b) Il concessionario dovrà assumersi tutta le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d'autore.
- c) Il concessionario dovrà garantire l'Amministrazione comunale, senza limitazione alcuna e a proprie spese, contro eventuali azioni o rivendicazioni di terzi.

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Pagina 7 di 12

## Articolo 11 Personale

- a) Il concessionario dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale, di sicurezza ed igiene del lavoro.
- b) Il concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
- c) Il concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio (articolo 1, comma 8, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in Legge 25 maggio 1993, n. 151), fatta salva la possibilità dell'accantonamento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.
- d) Qualora l'Amministrazione Contraente riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze del Concessionario in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, si procederà ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016.
- e) Nel caso in cui il Concessionario non adempia entro il suddetto termine, l'ente, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
- f) L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
- g) È fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) ed in particolare, il disposto degli articoli 26 e 28, comma 2, lettere a), b) e c) del predetto decreto.
- h) Entro quindici giorni consecutivi dall'avvio del servizio, il concessionario provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- i) Il concessionario è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento

Codice campo modificato

Codice campo modificato



del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

- j) Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.
- k) Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.
- l) I nominativi del Responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione all'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 12**

##### **Atti successivi alla scadenza dell'affidamento**

- a) Al termine dell'incarico il concessionario dovrà fornire le banche dati dell'ente in un formato compatibile e standard di mercato, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

#### **Articolo 13**

##### **Assicurazioni**

- a) Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio il concessionario, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro.
- b) La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Tributi. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze annuali. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
- c) Il Concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione della concessione, manleva comunque il Comune di Isola delle Femmine da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

#### **Articolo 14**

##### **Penalità**

- a) Il Comune secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.500,00, da notificarsi al concessionario ad opera del Responsabile del Settore Tributi, previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.
- b) Il Comune procederà al recupero delle penalità comminate al concessionario mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 8 del presente capitolato.

#### **Articolo 15**

##### **Riservatezza e segreto d'ufficio**

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Pagina 9 di 12

- a) Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale del concessionario, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (D.lgs. 196/2003), non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. A tale proposito è obbligo comunicare all'amministrazione comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati.
- b) L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte del concessionario, l'obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi preavvertendo l'Amministrazione.
- c) Il concessionario solleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

#### **Articolo 16**

##### **Trattamento dei dati personali**

- a) I dati personali saranno trattati in ottemperanza del D.Lgs 196/2003.
- b) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- c) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
- d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

#### **Articolo 17**

##### **Cause di risoluzione**

- a) L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.
- b) L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla risoluzione anticipata del contratto nelle seguenti ipotesi:
- b.1) mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 14;
  - b.2) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 14;
  - b.3) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
  - b.4) cessione del contratto e subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
  - b.5) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 14;
  - b.6) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'articolo 13 del D.M. Finanze 289/2000;
  - b.7) qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abrogazione di uno o più dei tributi oggetto del servizio o l'abolizione del medesimo. Qualora invece fossero emanate disposizioni che dovessero variare in tutto o in parte i presupposti dei tributi in questione, le condizioni dovranno essere rivedute in accordo fra le parti, ferma restando la facoltà per il Comune di recesso dal contratto.
  - b.8) nel caso di violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010, in quanto applicabili, in materia di

Codice campo modificato

Codice campo modificato

tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio.

- c) Nei casi di cui alle precedenti lettere *b.1)*, *b.2)* e *b.5)* dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora il Concessionario non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.
- d) Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere *b.3)*, *b.4)*, *b.6)* e *b.8)* il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.
- e) Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

#### **Articolo 18**

##### **Prestazioni aggiuntive**

- a) Qualora nel corso delle operazioni l'Amministrazione Comunale ritenesse di chiedere al concessionario prestazioni aggiuntive e/o ulteriori servizi non previsti nel presente capitolato, sempre nell'ambito dei tributi locali, esso potrà essere esteso ad altre attività e servizi ulteriori. In tal caso verranno concordate tra le parti le condizioni con separato atto.

#### **Articolo 19**

##### **Spese, imposte e tasse**

- a) Sono a carico del concessionario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.
- b) Sono altresì a carico del concessionario ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l'IVA (se dovuta) per la quale il concessionario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.

#### **Articolo 20**

##### **Fallimento del concessionario o morte del titolare**

- a) L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
- b) In caso di fallimento del concessionario, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca della concessione.
- c) In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
- d) Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica la disciplina degli articoli 48 e 110 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 21**

##### **Controversie**

- a) Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del presente contratto, derivante dall'interpretazione e/o applicazione dello stesso o altrimenti connessa o consequenziale, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole attraverso lo strumento della transazione o dell'accordo bonario previsti dagli articoli 205 e 206 del D.lgs. n. 50/2016.

Codice campo modificato

Codice campo modificato

b) Ove, entro il termine di 30 giorni dall'insorgere della controversia, il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro territorialmente competente.

#### **Articolo 22**

##### **Documenti che fanno parte del contratto**

- a) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, ancorché non materialmente allegati:
- il presente Capitolato Tecnico;
  - l'Offerta Progettuale;
  - la documentazione presentata in sede di gara.

#### **Articolo 23**

##### **Rinvio a norme di diritto vigenti**

- a) Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Isola delle Femmine, \_\_ gennaio 2017.

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE TRIBUTI  
*- Rappa Rocco Salvatore -*